



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine



Via A. Diaz 60 – 33100 UDINE tel.: 0432 516111 - fax: 0432 506887 - C.F. 80003960301
 : -mail: usp.ud@istruzione.it - pec: uspu@postacert.istruzione.it - web: www.istruzione.udine.it

IL DIRIGENTE REGGENTE

IN FATTO E DIRITTO:

- VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;
- VISTA** l'O.M.(Ordinanza ministeriale) n. 241 di data 8/4/2016 ed il C.C.N.I di pari data;
- VISTO** l'art. 135 del C.C.N.L. 29.11.2007;
- RILEVATO** che con nota **AOOSPUD 6458 di data 29.08.2016**, il dott. Roberto Bussani, vincitore di concorso per la classe di concorso A017, immesso in ruolo in data 1.09.2015, inoltrava allo scrivente Ufficio una proposta con tentativo di conciliazione, per aver egli dapprima ricevuto notifica di assegnazione della sede definitiva in Provincia di Udine (presso I.T.T. "B. Stringher"); dopodiché presentava domanda di mobilità interprovinciale, ritenendo di averne diritto nella c.d. Fase B1 (c.d. fase assunzionale de La Buona Scuola);
- RILEVATO** altresì, che il predetto Bussani presentava contestuale ricorso al Giudice del Lavoro di Trieste per vedersi riconosciuta la lesione del diritto all'assunzione con decorrenza giuridica sin dall'anno scolastico 2014/2015;
- VISTA** **la nota di data 16.01.2017** (acquisita al protocollo sub **AOOSPUD 296/A 07.02.2017**) con la quale il Bussani nel sollecitare l'Ufficio ad attivare le procedure conciliative pendenti, notificava al contempo la sentenza n. 275 di data 7/12/2016 del Tribunale di Trieste;
- VISTO** il dispositivo della sentenza, in particolare laddove dispone, per quanto qui interessa ai fini della (mancata) conciliazione per il riconoscimento della mobilità e della retrodatazione dell'assunzione che ...omississ- *per l'effetto, condanna il Ministero convenuto in persona del legale rappresentante, a risarcire il danno subito dal ricorrente pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto ricevere dal mese di settembre 2014...*omississ-;
- RILEVATO** che dalla sentenza si deduce non solo il pacifico diritto all'assunzione retrodatata ma anche (per effetto) il diritto al trasferimento, che il Bussani tutt'ora reclama nell'ambito della conciliazione sin qui rimasta inevasa per causa imputabile all'Amministrazione;
- VISTO** la nota **AOOSPUD 4116 di data 09.06.2017**, con la quale l'Avv.Ventura diffida lo scrivente Ufficio a procedere in ottemperanza del giudicato;
- ACCERTATO**, pertanto, che non vi sono ragioni per lo scrivente Ufficio per non dare ottemperanza immediata al giudicato anche attuando la mancata mobilità alla quale il Bussani avrebbe avuto pacifico diritto, in attuazione delle regole all'epoca vigenti, giusta O.M. n. 241 di data 8/4/2016 ed il C.C.N.I di pari data;
- ACCERTATO**, altresì, che non vi sono ragioni per lo scrivente Ufficio di coltivare oltre un contenzioso il dall'esito appare sin d'ora presumibilmente sfavorevole, anche in ragione della mancata conclusione della procedura conciliativa;

RITENUTO infine, che in attuazione della sentenza n. 275 di data 7/12/2016 del Tribunale di Trieste si ritiene di provvedere in ottemperanza, garantendo all'odierno ricorrente il trasferimento interprovinciale dall'At di Udine all'AT di Trieste;

PRECISATO che il trasferimento, di cui al comma che precede, si rende possibile per la presenza di un posto libero e vacante nella classe di concorso in argomento nell'organico dell'AT di Trieste e che, oltretutto, non si creano perdenti posto;

RIBADITO, *ad abundantiam*, che la prospettata soluzione risponde ad una gestione del contenzioso arretrato in una ottica deflattiva, a tacitazione definitiva delle pretese di controparte;

DECRETA

1. per i motivi tutti esposti in premessa, in ottemperanza della sentenza n. 275 di data 7/12/2016 del Tribunale di Trieste ed a definitiva tacitazione delle pretese di controparte, per non aver questo Ufficio mai dato riscontro al tentativo di conciliazione, dispone il trasferimento dall'I.S.I.S. "Stringher" di Udine all'Ambito di Trieste, per la classe di concorso A-45 (già A017), presso l'Istituto Tecnico G.R.Carli.
2. di dare atto che il trasferimento viene eseguito su posto disponibile e vacante e non crea perdenti posto;
3. di dare atto, altresì, che la soluzione disposta con il presente provvedimento non comporta danni all'Erario ma anzi, in ottica deflattiva pone fine all'ennesimo contenzioso per l'Amministrazione;
4. di notificare il presente provvedimento al Dirigente dell'AT di Trieste oltreché all'interessato.
5. pubblicare il presente provvedimento sul sito www.scuolafvg.it, per gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE REGGENTE
dott. Igor GIACOMINI